



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso n. 8720 del 2011 proposto da Todini Costruzioni Generali s.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mario Ciani presso il cui studio in Roma, Via Antonio Bosio n.2, è elettivamente domiciliata;

***contro***

Autostrade per l'Italia spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Biagini presso il cui studio in Roma, Via di Porto Castello n.33, è elettivamente domiciliata;

***per l'accertamento***

del diritto della ricorrente all'importo di euro 2.102.504,50, oltre I.V.A. e interessi ex art. 29 D.M. 19 aprile 2000, n. 145, a titolo di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione e per la

condanna di Autostrade per l'Italia al pagamento della relativa somma.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc Autostrade Per L'Italia Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il dott. Davide Soricelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

1. La società ricorrente è subentrata nella titolarità dell'appalto avente a oggetto l'esecuzione dei lavori di adeguamento del tratto di attraversamento appenninico dell'Autostrada A1 - Tratto La Quercia - Aglio - Galleria di base (lotti 9-11) affidato nel settembre 2003 al Consorzio Rialto da Autostrade per l'Italia s.p.a.; ciò in base alla stipula in data 25.2.2004 di un atto aggiuntivo ex art.35 della legge 11 febbraio 1994, n. 109.

A seguito della pubblicazione nella G.U n. 89 del 18 aprile 2011 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 31 marzo 2011 ( rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2009 e delle variazioni percentuali superiori al 10% relative all'anno 2010, ai fini della

determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi) la ricorrente in data 12 maggio 2011 ha presentato alla committente un'istanza di compensazione, ai sensi dell'art.133, commi 4, 6 e 6 bis, del D.lgvo 12 aprile 2006, n. 163, in relazione ai materiali contabilizzati nell'anno 2010, chiedendo al contempo il riconoscimento del relativo importo, così come era stato quantificato nella tabella allegata alla citata istanza (€ 3.134.639,10).

Con nota datata 8 agosto 2011 Autostrade per l'Italia informava la ricorrente che "era stata emesso il certificato di pagamento n. 7 per compensazione variazione prezzi materiali, ai sensi delle norme indicate in oggetto, per un importo pari a € 1.032.134,60 con riferimento all'anno 2010".

2. La ricorrente, quindi, procedeva all'incasso della minor somma riconosciuta e proponeva il ricorso all'esame, con cui contesta l'esattezza della metodologia adottata dalla resistente per calcolare l'importo dovuto a titolo di compensazione per le variazioni dei prezzi dei materiali più significativi e chiede il riconoscimento del proprio diritto alla corresponsione per la causale de qua della differenza tra quanto originariamente richiesto e quanto finora riconosciute, cioè di ulteriori euro 2.102.504,50 oltre Iva.

3. Autostrade per l'Italia s.p.a. si è costituita in giudizio e resiste al ricorso.

4. Il ricorso è infondato e va pertanto respinto.

5. È opportuno premettere che sulla questione oggetto del ricorso

esiste un recentissimo precedente della sezione reso su un ricorso sostanzialmente identico; e infatti tra la ricorrente e la società Autostrade era già sorta una controversia identica relativamente al riconoscimento della compensazione per la variazione dei prezzi nel 2010; tale controversia ha determinato la proposizione del ricorso n. 11505 del 2010 R.G. che è stato definito da questa sezione con la sentenza n. 4649 del 23 maggio 2012 le cui conclusioni non possono che ribadirsi in questa sede. Altra causa analoga è stata decisa nei medesimi termini con la sentenza n. 5158 del 6 giugno 2012 cui pure si rinvia.

6. Ciò premesso la controversia in questione è squisitamente giuridica e attiene alla corretta interpretazione della disciplina della compensazione sui prezzi, istituto disciplinato dall'articolo 133 d.lg. 12 aprile 2006, n. 163 secondo il quale (nel testo rilevante al tempo della controversia) “2. Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si può procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell'articolo 1664 del codice civile. 3. Per i lavori di cui al comma 2 si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del Ministro delle infrastrutture da emanare entro

il 31 marzo di ogni anno, nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. 4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture nell'anno di presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 6, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 7. 5. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il 10 per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui al comma 6 nelle quantità accertate dal direttore dei lavori. 6. Il Ministero delle infrastrutture, entro il 31 marzo di ogni anno, rileva con proprio decreto le variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”.

Per l'anno 2010, che è quello che interessa la fattispecie, il decreto che ha provveduto alla rilevazione delle variazioni è il D.M. 31 marzo 2011.

Esso, dopo aver statuito all'articolo 1 che nel 2010 non vi sono state variazioni superiori alla soglia del 10% nel prezzo dei principali materiali da costruzione dispone all'articolo 2 “ai sensi dell'art. 133, commi 4, 5 e 6 e 253 comma 24, del decreto legislativo n. 163/2006

e successive modifiche, per la determinazione delle compensazioni relative ai materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno 2010, si fa riferimento: .... f) ) ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il 10 per cento, rilevati nell'allegato n. 1 e nell'allegato n. 2 del decreto ministeriale 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 11 ottobre 2006, e nella tabella allegata al decreto ministeriale 30 giugno 2005, qualora l'offerta sia stata presentata nel 2003 o anteriormente”.

7. Il metodo di calcolo proposto dalla ricorrente (che essa definisce “a ponte”) individua la percentuale della compensazione attraverso la determinazione della percentuale di incremento di prezzo nell’anno da considerare dell’elemento che di volta in volta va valutato rispetto all’anno dell’offerta. Tale percentuale è poi diminuita del 10%.

Questo metodo è esemplificato nell’allegato 13 al ricorso mentre nell’allegato 12 si trova una tabella che indica le singole componenti delle somme concretamente pretese coi relativi elementi di calcolo.

Al fine di meglio comprendere il meccanismo di calcolo proposto dalla ricorrente si può considerare la prima voce della tabella in questione (ferro-acciaio tondo per cemento armato).

Per questa voce la richiesta della ricorrente è di euro 447.127,33, che corrisponde a una compensazione per l’anno 2009 di euro 0,195 per Kg.

Il calcolo operato dalla ricorrente è il seguente: si parte dal prezzo medio del 2003 che è indicato in euro 0,28 (in realtà tale prezzo è stabilito in 0,283 dal D.M. 4 giugno 2005 che indica una percentuale di incremento tra il 2003 e il 2004 pari al 41,30%); come prezzo di riferimento per il 2010 è impiegato il prezzo di 0,5026, che corrisponde al prezzo del 2008 – fissato in euro 0,68 dal D.M. 9 aprile 2010 – diminuito della percentuale del 26,09%, in quanto tra il 2008 e il 2009 in base a tale D.M. per questa voce si è verificato un decremento di prezzo medio; per il 2010 invece il D.M. 31 marzo 2011 non ha registrato aumenti o diminuzioni superiori alla soglia del 10% (e infatti 0,68 meno il 26,09% dà come risultato 0,5026).

Il calcolo è poi spiegato nell'allegato 13 sempre con riferimento alla voce ferro-acciaio tondo per cemento armato; in questo esempio non si propone un calcolo basato sul confronto tra il prezzo del 2003 e quello del 2009-2010 ridotto del 10% (come nella tabella sopra descritta) ma sono utilizzate singole percentuali di incremento annuali; peraltro per gli anni 2005, 2006 e 2007 in cui le variazioni di prezzo non hanno superato il limite del 10% annuo e manca quindi una rilevazione ad opera dei decreti annuali previsti dall'articolo 133 la ricorrente ha autonomamente calcolato una percentuale di incremento del 35,04% confrontando il prezzo medio del 2004 (calcolato aggiungendo al prezzo 2003 la percentuale di incremento del 41,3% ex D.M. 30 giugno 2005) e quello del 2007 (quale indicato nell'allegato 2 al D.M. 9 aprile 2010).

L'incremento percentuale tra il prezzo di riferimento 2003 di 0,28 e il prezzo di 0,5026 del 2010 è pari al 79,4957%; detratto il 10% il risultato è la pretesa di una percentuale di compensazione pari al 69,4957% del prezzo del 2003, cioè euro 0,195 al Kg..

Al di là di qualsiasi considerazione in ordine al significato e alla portata del meccanismo di compensazione previsto dall'articolo 133 citato (per le quali si rinvia alle sentenze della sezione citate), la disposizione chiaramente stabilisce che il meccanismo della compensazione opera anno per anno a condizione che da un anno all'altro si sia verificato un incremento (o una diminuzione) di prezzo medio superiore al 10%; al di sotto di questa percentuale di variazione, quindi, i mutamenti di prezzo in aumento o diminuzione non sono rilevanti.

Nel caso di contratti la cui esecuzione si protragga per più anni deve escludersi che la compensazione possa calcolarsi come proposto dalla ricorrente; il metodo di quest'ultima, infatti, fondandosi sul riconoscimento a titolo di compensazione della percentuale di incremento di prezzo tra l'anno di offerta (nel caso all'esame il 2003) e il prezzo medio dell'anno di riferimento diminuita del 10% produce l'effetto di riconoscere la compensazione anche in corrispondenza di quegli anni in cui le variazioni non hanno superato la soglia del 10% permettendo all'appaltatore di recuperare in pratica quasi per intero l'aumento dei costi (e infatti nel caso all'esame la ricorrente otterrebbe a titolo di compensazione la differenza

percentuale tra il prezzo del 2003 e quello del 2009-2010 diminuita del 10% nonostante nel corso del 2005, del 2006 e del 2007 non vi siano state variazioni rilevanti.

E' invece più corretto e rispondente alla lettera delle norme (e ciò trova conferma nella disciplina dell'articolo 171 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), che menzionano incrementi percentuali annuali che eccedono il limite del 10%, ritenere che l'ammontare della compensazione vada determinato sommando le percentuali di variazione (al netto della "franchigia" del 10%) quali determinate dai DD.MM. previsti dall'articolo 133; in definitiva il metodo usato per operare la compensazione dalla società resistente è corretto.

8. Il ricorso va dunque respinto. Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma, sezione III, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Giuseppe Sapone, Consigliere

Davide Soricelli, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)